



OPERAZIONI STRAORDINARIE

“Scissione ascensore” a favore della società madre e annullamento della partecipazione

di Ennio Vial

OneDay Master

Scissione ordinaria

Scopri di più

Ben di frequente accade di implementare una **scissione di una società figlia a favore della società madre**. Si tratta di una operazione che potremmo definire come una **“scissione ascensore”**, in quanto la stessa determina il passaggio di un compendio patrimoniale dalla **società figlia alla controllante**. Per comodità di ragionamento ipotizziamo che ci sia una **partecipazione detenuta nella misura del 100%**. Ipotizziamo, inoltre, che il compendio da trasferire sia, ad esempio, **costituito da immobili**. Si tratta, infine, di una **scissione parziale**, in quanto la partecipata assegna una parte (e non tutto) il **patrimonio**.

Occorre preliminarmente osservare che, ogni volta che si approccia una scissione societaria in favore di una **beneficiaria già esistente** (in questo caso la società madre), detta operazione **assume anche natura di fusione**, in quanto il patrimonio trasferito dalla scissa alla società madre si integra con quello di quest’ultima. Possiamo quindi affermare che questo **tipo di scissione** assume alcuni connotati della operazione di **fusione societaria**.

Nel caso di fusione per **incorporazione della società figlia nella società madre**, la società controllante deve **annullare la propria partecipazione** detenuta nella società incorporata e **confrontarla con il patrimonio contabile** che da questa ultima le perviene. A seguito dell’operazione può emergere un **avanzo o un disavanzo da annullamento**. Secondo l’impostazione rinvenibile nel principio contabile OIC4 e nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, questo approccio viene utilizzato anche in caso di **scissione della società figlia a favore della società madre**. Possiamo dire che tale impostazione discende dalla natura di semi fusione della **operazione in discorso**. La scissione della figlia a favore della controllante è da un punto di vista logico assimilabile ad una (irrealizzabile sul piano giuridico) **incorporazione parziale della società figlia nella società madre**.

In caso di scissione, ad ogni buon conto, la partecipazione iscritta nel **bilancio della controllante** non può essere stralciata del tutto in quanto la **società figlia** (la scissa) **sopravvive all’operazione**. Si pone, quindi, il problema di ripartire il valore di iscrizione di detta partecipazione detenuta dalla controllante tra la quota parte relativa alla componente della



scissa che viene conservata dalla società figlia, da quella **riferita alla quota di patrimonio** assegnato alla controllante beneficiaria. Quest'ultima componente verrà stralciata con emersione di un **avanzo o disavanzo da annullamento**.

Si pone a questo punto, il problema di individuare il **criterio con cui ripartire il valore della partecipazione** nella società controllata iscritto nel bilancio della controllante. Il principio OIC4 raccomanda di utilizzare un criterio basato sui **valori di mercato**, giudicando meno idonea una **divisione in base ai valori contabili**. A questo punto, il valore contabile della quota parte di partecipazione nella società figlia relativa al compendio immobiliare assegnato verrà confrontato con **il valore contabile del patrimonio** in arrivo:

- se il valore contabile della partecipazione annullata è **superiore alla quota** di patrimonio netto contabile **assegnato dalla scissa**, la differenza costituisce disavanzo da annullamento;
- se la differenza è negativa, essa costituisce **avanzo da annullamento**.

È appena il caso di rilevare che le suddette differenze di annullamento **non si determinano nell'ipotesi**, invero improbabile, in cui il **valore contabile della partecipazione annullata corrisponda al valore contabile del patrimonio assegnato**.